

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario - Decreto dirigenziale n. 13 del 1 febbraio 2010 – Regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, articolo 6 - designazione di un laboratorio annesso al macello numero 2839/M/CE per individuare la presenza di Trichinella ssp. nelle carni.

Il Dirigente del Settore, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Veterinario nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente Responsabile del Servizio

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche, in particolare l'articolo 12;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, in particolare l'articolo 6;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti - Ufficio III, prot. n. 0035766-P del 10 dicembre 2009, con cui è stato stabilito che i laboratori non accreditati interni ai macelli o agli stabilimenti di lavorazione della selvaggina possono continuare ad operare a condizione che:

- dimostrano di avere avviato, prima del 1° gennaio 2010, e di avere in corso le necessarie procedure di accreditamento conformemente al Regolamento (CE) n. 882/2004;
- forniscano sufficienti garanzie circa l'operatività dei sistemi di controllo della qualità per le analisi per la ricerca di Trichinella ssp;

VISTA la nota del Settore Veterinario prot. 2009. 1090322 del 16 dicembre 2009 ad oggetto: "emanazione del Regolamento (CE) n. 1162/2009 – disposizioni transitorie Trichinella ssp – (accreditamento dei laboratori annessi a macello)";

VISTA la domanda del 05/01/2010 della Sig.ra Curcio Emilia Maria nata a Cabimas (Venezuela) il 07.01.1958 e residente alla C.da Fuorchì del Comune di Atena Lucana (SA) legale rappresentante della "Soc. Coop. Suinicola Valdiano" partita IVA 02250330657, con sede legale ed operativa alla C.da Ferrari di Atena Lucana (SA) diretta ad ottenere ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1162/2009

la designazione del laboratorio annesso al macello numero 2839/M/CE che effettua i controlli ufficiali per individuare la presenza di *Trichinella* ssp. nelle carni;

RITENUTO di dover designare il predetto laboratorio come laboratorio ufficiale che effettua i controlli ufficiali per individuare la presenza di *Trichinella* nelle carni, in considerazione che esistono i requisiti richiesti dal regolamento (CE) 1162/2009 e dalla nota Ministeriale prot. n. 0035766-P del 10 dicembre 2009;

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto "individuazione delle risorse umane, finanziarie, strutturali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e Sanità Veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del Decreto Legislativo n. 112/98;

alla stregua dell'istruttoria del Servizio 02 del Settore 02 dell'A.G.C. n. 20;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

- di designare come laboratorio ufficiale per individuare la presenza di *Trichinella* ssp. nelle carni il laboratorio annesso al macello riconosciuto con il n. 2839/M/CE della "Soc. Coop. Suinicola Valdiano" partita IVA 02250330657, con sede legale ed operativa alla C.da Ferrari di Atena Lucana (SA) ;
- di obbligare la "Società Cooperativa Suinicola Valdiano" a fornire costantemente alla Regione Campania - Assessorato alla Sanità - AGC n. 20 - Settore Veterinario, per il tramite della ASL territorialmente competente, tutte le indicazioni sullo stato di avanzamento del percorso di accreditamento del laboratorio, pena la decadenza della designazione del laboratorio stesso;
- di inviare il presente provvedimento alla ASL di Salerno (ex SA/1) per quanto di propria competenza e per la notifica alla "Società Cooperativa Suinicola Valdiano" con sede legale ed operativa alla C.da Ferrari di Atena Lucana (SA) ;
- di inviare il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 05.06.1975.